

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA  
ROMA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

n. ....328... del ....18/06/2018

**OGGETTO:** Contenzioso Plurima Spa./IZS LT - sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 03470/2018REG.PROV.COLL. N. 00714/2018 REG.RIC.

**Proposta di deliberazione n. 80/PRO del 11/06/18**


**Direzione Acquisizione Beni e Servizi**

**L'Estensore ANTONELLA GIOIA**.....

**Il Responsabile del procedimento DOTT.SSA SILVIA PEZZOTTI**.....

**Il Dirigente DOTT.SSA SILVIA PEZZOTTI**.....

**Visto di regolarità contabile**.....  
IL RESPONSABILE DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
 **di prenot.** ....188/18.....

Parere del Direttore Amministrativo  
Avv. Mauro Pirazzoli .....

Favorevole  Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario  
Dott. Andrea Leto.....

Favorevole  Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Della Manna



## **IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

**Dott.ssa Silvia Pezzotti**

**OGGETTO:** Contenzioso Plurima Spa./IZS LT - sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 03470/2018REG.PROV.COLL. N. 00714/2018 REG.RIC.

### **PREMESSO**

che con deliberazione del Direttore Generale n 323 del 27 giugno 2017 è stata indetta una procedura di gara avente ad oggetto: “Procedura aperta di rilevanza comunitaria ai sensi del D.Lgs 50/16, art. 60, per l’affidamento del servizio di trasporto di materiale a rischio biologico, documenti, terreni di coltura, vaccini e materiali diversi per mesi 12 con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi – IMPORTO PRESUNTO € 420.000,00+IVA - CIG 7056489EEC”;

che, all’esito delle verifiche della documentazione amministrativa, con deliberazione del Direttore Generale n. 421 del 13 settembre 2017 la ditta Plurima Spa è stata esclusa dalla gara;

### **PRESO ATTO**

che la ditta ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, chiedendo l’annullamento, previa sospensione, del bando di gara pubblicato il 7 luglio 2017, nonché l’accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento del danno;

che l’Istituto ha inviato all’Avvocatura Generale dello Stato la documentazione riguardante il ricorso, al fine di vedere tutelata la propria posizione nei confronti della ditta ricorrente e che l’Avvocatura ha attribuito al contenzioso il numero CT34550/17, Sezione V;

che la ditta Plurima ha successivamente presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio un ricorso per motivi aggiunti, al fine di integrare le proprie determinazioni;

### **DATO ATTO**

che con ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Quater, N.11328/2017 REG. PROV. COLL. N. 08423/2017 REG. RIC. il giudice competente ha dichiarato la propria incompetenza territoriale sul ricorso n. RG 8423/2017 e sui motivi aggiunti integrati dalla ricorrente Plurima Spa, indicando il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana competente per territorio;

che, successivamente, la ditta Plurima Spa ha riassunto il medesimo ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana;

che, per la tutela della posizione dell’Istituto, il contenzioso è stato inoltrato per competenza dall’Avvocatura Generale dello Stato del Lazio all’Avvocatura Distrettuale di Firenze, che ha attribuito al contenzioso il numero CT3556/17;

che, a seguito di nuovo ricorso presentato da PLURIMA Spa di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, il Tribunale, Sezione Prima, con sentenza N.00018/2018 REG. PROV. COLL. N 01542/2017 REG. RIC., ha respinto il ricorso n. 1542/2017 proposto dalla ditta, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite per complessivi € 4.000,00, oltre oneri di legge;

#### **DATO ATTO**

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 10 del 17 gennaio 2018 l'Istituto ha preso atto delle suddette pronunce;

#### **PRESO ATTO**

che in data 10 gennaio 2018 (prot. 160/18) è stata notificata all'Istituto una nota contenente l'intenzione, da parte della ditta, di ricorrere avanti il Consiglio di Stato con domanda cautelare, avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana con invito all'amministrazione ad astenersi dall'assumere atti potenzialmente pregiudizievoli per la Plurima Spa;

che pertanto l'Istituto con deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 20 marzo 2018 ha conferito alla Avvocatura Generale dello Stato l'incarico di difendere l'ente avverso il ricorso presentato dalla ditta Plurima Spa dinanzi al Consiglio di Stato, e che l'Avvocatura ha attribuito al contenzioso il numero 34550/17, Sezione V,

che con ordinanza del Consiglio di Stato N. 00948/2018 REG. PROV. CAU. N. 00714/2018 REG. RIC., il Supremo Consesso in sede giurisdizionale (Sezione Terza), ha respinto l'istanza cautelare di PLURIMA Spa (Ricorso numero: 714/2018);

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 217 del 19 aprile 2018 l'Istituto ha preso atto della suddetta pronuncia;

#### **DATO ATTO**

che il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si è pronunciato in via definitiva con sentenza n. 03470/2018REG.PROV.COLL. N. 00714/2018 REG.RIC., pubblicata sul sito istituzionale di Giustizia Amministrativa, all'indirizzo <https://www.giustizia-amministrativa.it>,

#### **PROPONE**

per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:


1. di prendere atto della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 03470/2018REG.PROV.COLL. N. 00714/2018 REG.RIC. in cui il giudice competente ha respinto il ricorso presentato da Plurima Spa, confermando il contenuto della sentenza impugnata e che copia di tale sentenza costituisce allegato al presente provvedimento e si compone di n. 12 pagine;

2. di prendere atto che nella stessa sentenza il Supremo Consesso ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite per complessivi € 5.000,00 oltre accessori come per legge.

Direzione Acquisizione Beni e Servizi

Il Responsabile

Dott.ssa Silvia Pezzotti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silvia Pezzotti', written over the printed name.

## IL DIRETTORE GENERALE

**Oggetto:** Contenzioso Plurima Spa./IZS LT - sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 03470/2018REG.PROV.COLL. N. 00714/2018 REG.RIC.

**VISTA** la proposta di deliberazione n. 80/PRO del 11/06/18 avanzata dal dirigente della Direzione Acquisizione Beni e Servizi, Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto “Contenzioso Plurima Spa./IZS LT - sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 03470/2018REG.PROV.COLL. N. 00714/2018 REG.RIC.”;

**SENTITI** il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

**RITENUTO** di doverla approvare così come proposta,

### DELIBERA

di approvare la proposta di Deliberazione n. 80/PRO del 11/06/18 avente ad oggetto “Contenzioso Plurima Spa./IZS LT - sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 03470/2018REG.PROV.COLL. N. 00714/2018 REG.RIC.” sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. di prendere atto della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 03470/2018REG.PROV.COLL. N. 00714/2018 REG.RIC. in cui il giudice competente ha respinto il ricorso presentato da Plurima Spa, confermando il contenuto della sentenza impugnata e che copia di tale sentenza costituisce allegato al presente provvedimento e si compone di n. 12 pagine;
2. di prendere atto che nella stessa sentenza il Supremo Consesso ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite per complessivi € 5.000,00 oltre accessori come per legge.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Della Marta



 Giustizia Amministrativa - Consiglio di stato Tribunali Amministrativi Regionali

contenuto

## Sezione del sito (Contenuto)

Publicato il 08/06/2018

N. 03470/2018REG.PROV.COLL.  
N. 00714/2018 REG.RIC.

 logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

### SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 714 del 2018, proposto da **Plurima s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabio Dani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;

#### *contro*

Ministero della Salute, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M.

*“Aleandri”*, non costituito in giudizio;

Regione Lazio, non costituita in giudizio;

Regione Toscana, non costituita in giudizio;

*nei confronti*

Tra.Ser. s.r.l., non costituita in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza n. 18 del 2 gennaio 2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), resa tra le parti in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., concernente Pannullamento:

- del bando di gara pubblicato in data 7 luglio 2017 (doc. 1), con cui l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “*M. Aleandri*” ha indetto una procedura aperta, da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del d. lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento annuale, rinnovabile per un ulteriore anno, del servizio di trasporto di materiale a rischio biologico, documenti, terreni di coltura, vaccini e materiali diversi;
- del disciplinare di gara (doc. 2) e del capitolato speciale (doc. 3);
- della nota a firma del responsabile del procedimento, dott.ssa Silvia Pezzotti, prot. n. 7115/2017 in data 28 agosto 2017 (doc. 4);
- della comunicazione a firma del r.u.p., dott.ssa Silvia Pezzotti, prot. n. 7246/2017 del 4 settembre 2017, trasmessa alla appellante in pari data, recante l'esclusione di **Plurima** s.p.a. dalla procedura (doc. 5) e del presupposto verbale di gara;
- della deliberazione n. 421 in data 13 settembre 2017 (doc. 14) del Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “*M. Aleandri*”, resa nota a **Plurima** s.p.a. con

la nota a firma del R.U.P. prot. n. 7596/17 del 18 settembre 2017 (doc. 15);

- di qualsivoglia antecedente e/o successivo provvedimento non cognito, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione definitiva, se ed in quanto assunto nelle more del giudizio;

nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "*M. Aleandri*", quale risarcimento in forma specifica, di procedere alla riedizione della procedura sulla base di una disciplina concorsuale emendata dai profili di illegittimità contestati o, in subordine, per l'accertamento del diritto della appellante, **Plurima** s.p.a., al risarcimento del danno per equivalente, nella misura che si quantificherà in corso di causa.

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "*M. Aleandri*";

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2018 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l'odierna appellante, **Plurima** s.p.a., l'Avvocato Cristiana Carpani su delega dell'Avvocato Fabio Dani e per gli odierni appellati, il Ministero della Salute e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "*M. Aleandri*", l'Avvocato dello Stato Wally Ferrante;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso, originariamente proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, la odierna appellante, **Plurima** s.p.a., ha impugnato il bando pubblicato il 7 luglio 2017, con il quale l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "*M. Alessandrini*" (di qui in avanti, per brevità, l'Istituto) ha indetto una procedura aperta, da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del d. lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento annuale del servizio di trasporto di materiale a rischio biologico, documenti, terreni di coltura, vaccini e materiali diversi e, ciò, unitamente alla comunicazione prot. n. 7246/2017 del 4 settembre 2017 recante l'esclusione di **Plurima** s.p.a. dalla procedura di cui si tratta.

1.1. Sempre la ricorrente ha chiesto, inoltre, l'accertamento dell'obbligo dell'istituto sopra citato di procedere alla riedizione della procedura e, in subordine, l'accertamento del diritto al risarcimento del danno per equivalente, nella misura da quantificare in corso di causa.

1.2. Nel ricorso si è evidenziato che con la nota del 16 agosto 2017 e, quindi, in un momento antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, la ricorrente ha invitato l'Istituto ad annullare la procedura, rilevandone due distinti profili di illegittimità: in primo luogo l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e, in secondo luogo, la non remuneratività della base d'asta.

1.3. Un primo riscontro si è avuto da parte del r.u.p. in data 28 agosto 2017, con una nota che ha respinto l'istanza.

1.4. In seguito, e nella seduta pubblica del 4 settembre 2017, l'Istituto, dopo aver aperto la busta recante la nota di **Plurima** s.p.a., ha disposto l'esclusione della stessa ricorrente dalla procedura.

1.5. Nell'impugnare i sopra citati provvedimenti **Plurima** s.p.a., in particolare, ha sostenuto l'esistenza dei seguenti vizi:

1) l'erroneità dell'operato della stazione appaltante in considerazione dell'insussistenza dei presupposti perché si facesse luogo all'esclusione dalla gara;

2) la violazione del comma 3, lett. a), e del comma 4, lett. b) e c), dell'art. 95 del d. lgs. n. 50 del 2016, in considerazione dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio del prezzo più basso, in quanto, a parere della ricorrente si sarebbe in presenza di un servizio ad alta intensità di manodopera, circostanza che avrebbe dovuto portare all'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a), del d. lgs. n. 50 del 2016;

3) la violazione dell'art. 35 del d. lgs. n. 50 del 2016, l'incongruità per incapacienza dell'importo presunto posto a base di gara e la violazione dei principi di concorrenzialità;

4) la violazione dell'art. 50 del d. lgs. n. 50 del 2016, in quanto la *lex specialis* non comprenderebbe in alcuna sua parte «*specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato*».

1.6. Con successivi motivi aggiunti, **Plurima** s.p.a. ha impugnato la deliberazione n. 421 del 13 settembre 2017, con la quale è stata formalmente comunicata l'esclusione dalla procedura e, in ciò, riproponendo le medesime censure oggetto del ricorso principale.

1.7. Si sono costituiti nel primo grado del giudizio il Ministero della Salute e l'Istituto che, con un'unica memoria, hanno eccepito, in

primo luogo, l'inammissibilità del ricorso in considerazione del fatto che l'attuale ricorrente non ha partecipato alla procedura in essere, poi aggiudicata a Supermatic s.p.a.

1.8. Con l'ordinanza del 15 novembre 2017 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, innanzi al quale il ricorso è stato riassunto il 28 novembre 2017.

1.9. Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con la sentenza n. 18 del 2 gennaio 2018, ha respinto il ricorso.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello **Plurima** s.p.a., articolando quattro motivi di censura che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma.

2.1. Si sono costituiti il Ministero della Salute e l'Istituto per resistere all'appello, di cui hanno chiesto la reiezione.

2.2. Con l'ordinanza n. 948 del 2 marzo 2018 è stata respinta l'istanza cautelare volta ad ottenere la sospensione della esecutività della sentenza impugnata.

2.3. Infine, nella pubblica udienza del 31 maggio 2018, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L'appello di **Plurima** s.p.a. deve essere respinto.

4. Occorre rilevare, in via preliminare, che **Plurima** s.p.a. non ha preso parte alla gara, di cui è causa, con la conseguenza che, alla luce dei principi di recente riaffermati dall'Adunanza plenaria nella sentenza n. 4 del 26 aprile 2018, la sua azione, già sol per questo, sarebbe inammissibile, non essendo essa legittimata ad impugnare gli atti di gara allorché, come è accaduto nel caso di specie, non vi abbia preso parte e anzi, lo si dirà subito *infra*, avendo

espressamente dichiarato, in sede stessa di gara, di non voler prendervi parte.

5. Nel merito, e solo per esigenza di giustizia sostanziale, rileva comunque il Collegio che i motivi di ricorso qui proposti sono tutti infondati.

6. Quanto al primo (pp. 6-7 del ricorso), con il quale l'odierna appellante lamenta l'erroneità della propria esclusione per avere essa manifestato l'intenzione di non partecipare la gara, ne è evidente l'infondatezza, in quanto, come ha correttamente ritenuto il primo giudice, a fronte della volontà, manifestata da **Plurima** s.p.a., di non voler concorrere alla gara, con la dicitura "*non aprire*" apposta sul plico, la stazione appaltante altro non ha potuto fare che escludere la stessa **Plurima** s.p.a. dalla gara.

6.1. Secondo la tesi dell'appellante, invece, la stazione appaltante avrebbe dovuto solamente prendere atto di questa volontà, senza escludere **Plurima** s.p.a. dalla gara, ma questa tesi confligge con la circostanza, ben evidenziata dal primo giudice e ammessa dalla stessa appellante (p. 6 del ricorso), secondo cui il plico contenente l'offerta recava la dicitura "*non aprire*", sicché non si comprende perché mai l'Istituto non avrebbe dovuto escludere un'offerta che, quasi in modo provocatorio, poneva la stazione appaltante di fronte all'impossibilità di aprirne il plico e di prenderne contezza del suo contenuto e, dunque, di poterla esaminare.

6.2. Messa dalla stessa offerente in questa paradossale condizione di impossibilità, volta a preconstituire nella migliore delle ipotesi una ragione di impugnativa (come in effetti è poi avvenuto), la stazione appaltante ha legittimamente escluso un'offerta che contraddiceva platealmente la sua essenziale funzione, quella di concorrere alla

gara, e il cui contenuto, come poi si è appreso nella seduta pubblica del 4 settembre 2017, consisteva unicamente, e appunto, nella dichiarazione, da parte di **Plurima** s.p.a., di non essere posta, a sua volta, nella condizione di poter presentare alcuna offerta economica, con la conferma, quindi, di non volere presentare alcuna offerta che potesse essere ammessa alla gara, con la conseguente, doverosa, sua esclusione da parte della stazione appaltante.

6.3. Di qui la reiezione del motivo in esame.

7. È infondato anche il secondo motivo dell'appello (pp. 7-13 del ricorso).

7.1. La censura secondo cui il criterio di aggiudicazione prescelto dalla stazione appaltante, il prezzo più basso, sarebbe erroneo perché il servizio in questione sarebbe caratterizzato da una alta intensità di manodopera, stante la netta prevalenza del relativo costo, non solo non può trovare ingresso, alla luce dei principi di recente ribaditi dall'Adunanza plenaria nella sentenza n. 4 del 2018, ma nemmeno, in concreto, accoglimento.

7.2. Anche per questo aspetto, centrale nel presente contenzioso, il primo giudice ha correttamente rilevato, infatti, che il servizio, oggetto di gara, non poteva che essere qualificato come «*servizio standardizzato*», ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 4, lett. b), del d. lgs. n. 50 del 2016, poiché in esso i costi prevalenti non possono che essere ricondotti al carburante, al pedaggio autostradale, all'ammortamento e alla manutenzione dei mezzi e, quindi, non alla manodopera, come pure l'odierna appellante continua invano a sostenere in questa sede.

7.3. Si tratta di una valutazione che va immune dalle censure sollevate dall'appellante con il secondo motivo, ora in esame, perché

non corrisponde al vero l'assunto, sostenuto da **Plurima** s.p.a., secondo cui sarebbe stata richiesta una prestazione altamente personalizzata, ritagliata sulle specifiche esigenze della stazione appaltante, vertendosi, al contrario, in una ipotesi in cui i costi prevalenti del servizio rispondono a *standard* ben definiti e predeterminabili.

7.4. Né si può condividere l'assunto di **Plurima** s.p.a. per il quale ci si troverebbe al cospetto di servizi ad alta intensità di manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a), del d. lgs. n. 50 del 2016, in quanto il generico riferimento dell'appellante a 7000 ore di lavoro, con un costo della manodopera asseritamente superiore al 50% dell'importo posto a base d'asta, è frutto di un erronea sovrastima del costo della manodopera, pari, in realtà, ad € 93.787,20, che non supera il valore del contratto, attestandosi a circa il 44% di esso, come hanno correttamente rilevato le Amministrazioni appellate nella memoria del 5 maggio 2018 (pp. 11-12).

7.5. Di qui, con evidenza, l'infondatezza del motivo che, al di là della sua pur dirimente inammissibilità, non riesce nel merito comunque a confutare, in modo convincente, la valutazione espressa dal primo giudice.

8. È parimenti infondato anche il terzo motivo di appello (pp. 13-22 del ricorso), con il quale **Plurima** s.p.a. aveva dedotto in primo grado e ribadisce, in questa sede, l'incapienza della base d'asta rispetto alle prestazioni attese.

8.1. Fermo restando che, anche in relazione a tale presunta incapienza, il ricorso sarebbe stato inammissibile per la impossibilità di impugnare autonomamente la previsione della base d'asta, secondo quanto ha chiarito l'Adunanza plenaria nella sentenza n. 4

del 2018, occorre osservare che le stime dell'appellante sono del tutto erronee, in quanto, anche considerando l'esatto costo della manodopera (€ 93.787,20) e l'esatto costo del carburante (€ 28.921,70), i costi stimati dalla stazione appaltante, pari ad € 179.388,90, farebbero sì che la base d'asta sia largamente capiente per i partecipanti.

8.2. Le contrarie deduzioni dell'appellante, quali sviluppate da ultimo anche nella memoria depositata il 16 maggio 2018 (v., in particolare, i rilievi svolti al § 2.3), non scalfiscono la correttezza del calcolo dei chilometri esposto dalle Amministrazioni appellate, le quali hanno condivisibilmente esposto che i chilometri percorsi mediamente in una giornata lavorativa sarebbero 1025,92 (v. p. 15 della memoria depositata il 5 maggio 2018).

8.3. Di qui l'inammissibilità e, comunque, il rigetto, anche nel merito, del motivo in esame.

9. Con il quarto motivo di appello (pp. 22-23 del ricorso), infine, viene contestata l'assenza della clausola sociale nella disciplina di gara, pur trattandosi di appalto per l'affidamento di un servizio ad alta intensità di manodopera, in asserita manifesta violazione, quindi, dell'art. 50 del d. lgs. n. 50 del 2016.

9.1. Fermo restando che, come sopra si è chiarito, si deve escludere che il servizio in oggetto sia ad alta intensità di manodopera, per le ragioni già vedute, e prescindendo anche in questo caso dal rilievo, pur assorbente, che il motivo sarebbe inammissibile per i principi riaffermati dalla sentenza n. 4 del 2018 dell'Adunanza plenaria, non avendo esso immediata efficacia escludente, si deve convenire con il primo giudice che la *lex specialis* e, in particolare, l'art. 22 del capitolato speciale, che non può bollarsi – come vorrebbe

l'appellante – come una mera formula di stile, richiamava, per quanto non espressamente previsto dal capitolato, le vigenti norme di legge e, in esse, anche l'art. 50 del d. lgs. n. 50 del 2016, con tutto quanto ne consegue in termini applicativi della c.d. clausola sociale, non essendo comunque esclusa dalla *lex specialis*, in alcuna sua parte, l'applicazione di essa.

9.2. Anche tale quarta ed ultima censura, pertanto, deve essere respinta.

10. In conclusione, per le ragioni esposte, l'appello di **Plurima** s.p.a. deve essere respinto, con la piena conferma, conseguentemente, della sentenza impugnata.

11. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante.

11.1. Rimane definitivamente a carico di questa, sempre per la soccombenza, il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come proposto da **Plurima** s.p.a., lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna **Plurima** s.p.a. a rifondere in favore del Ministero della Salute e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri" le spese del presente grado del giudizio, che liquida nell'importo di € 5.000,00, oltre gli accessori come per legge.

Pone definitivamente a carico di **Plurima** s.p.a. il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2018, con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Massimiliano Noccelli**

**IL PRESIDENTE**  
**Lanfranco Balucani**

IL SEGRETARIO

## Sezioni del sito (piè di pagina)

- [Torna su](#)
- [2014 - giustizia-amministrativa.it](#) [Mappa del sito](#) [Guida al sito](#)  
[Regole di accesso](#) [Accessibilità](#)  
[Condizioni di utilizzo](#) [Informativa privacy](#)

## PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi  
della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni  
*in data 18/05/2018.*

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Sig.ra Eleonora Quagliarella

